



COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 112 DEL 28/12/2000

CAPO I - Limiti del regolamento - Generalità

ART. 1 - Limiti del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale (Z.T.O. E del P.R.G.), nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque delle normative vigenti stabilite dal Regolamento Edilizio e dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG.

ART. 2 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della salvaguardia dell'ambiente, della gestione del territorio, della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

ART. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli Agenti Municipali e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

Le sanzioni amministrative sono fissate dal Sindaco con propria determinazione secondo l'importo previsto dal presente regolamento e nel rispetto delle norme in vigore.

ART. 4 - Ordinanze del Sindaco

Il Sindaco, a norma dei poteri straordinari attribuitigli dallo Statuto Comunale, di cui all'art. 4 della Legge 142/90, spetta la facoltà di emettere ordinanze in materia Edilizia, Polizia locale ed igiene, per tutela della sanità e di sicurezza pubblica, nonché nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada.

CAPO II - Pascolo - Caccia - Pesca

ART. 5 - Pascolo degli animali

Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente o, in alternativa, adeguatamente recintato adottando una normale tecnica, in modo da impedire che rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità. Chiunque intenda pascolare o transitare con il bestiame sulle strade pubbliche deve munirsi di specifica autorizzazione.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico, senza autorizzazione, verrà perseguito con la sanzione amministrativa di L. 200.000.

ART. 6 - Attraversamento di abitati con mandrie di bestiame e pascolo in ore notturne

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

Nel transitare sulle strade la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000.

ART. 7 - Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, compresi anche le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

CAPO III - Fabbricati in zona rurale

ART. 8 - Costruzione di fabbricati

Le case coloniche e le loro attinenze coperte e scoperte, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Le abitazioni devono essere costruite in muratura. I fienili e i silos debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra i fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio e dalla Norme Tecniche di Attuazione del PRG per le zone agricole.

Anche i silos orizzontali, in quanto fonte di inconvenienti igienici, devono essere muniti di un sistema di drenaggio e di raccolta delle acque di percolazione.

ART. 9 - Igiene di case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine, come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.

Il Sindaco ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, al patrimonio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità. Per i depositi temporanei di rifiuti sono valide le Normative vigenti in materia.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000 con l'obbligo attenersi alle prescrizioni contenute negli atti di rimessa in pristino e bonifica dell'area.

ART. 10 - Prevenzione incendi

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 26 luglio 1965 n. 966 ed al D.M. 16 febbraio 1982, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato di Prevenzione Incendi".

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di L. 300.000.

ART. 11 - Depositi di esplosivi e infiammabili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931 n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934 n. 226) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937 n. 145), è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.55 n. 620.

ART. 12 - Fognature

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento di Fognatura.

Eventuali violazioni accertate saranno sanzionate a norma del succitato Regolamento.

ART. 13 - Stalle e Concimaie

Le stalle di qualunque tipo e dimensione, devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità alla normativa sanitaria ed urbanistica vigente.

Ai sensi della Legge n. 241/90, l'accertamento della violazione comporterà la comunicazione al proprietario dell'ordine perentorio di adeguamento e conseguentemente l'applicazione della sanzione amministrativa di L. 200.000.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d'acqua, realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.

Qualora occorra raccogliere il letame fuori dalla concimaia, sarà permesso lo stoccaggio dei mucchi relativi sul nudo terreno solo in aperta campagna, in località che non diano luogo per la loro posizione a infiltrazioni inquinanti i corsi d'acqua e le falde del sottosuolo; l'interramento dello stallatico dovrà avvenire entro 3 giorni dalla formazione del cumulo e da effettuarsi esclusivamente attraverso la normale pratica agronomica.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di L. 300.000.

ART. 14 - Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, ma assicurati ad idonea catena; devono comunque essere loro garantite obbligatoriamente adeguate condizioni di benessere e di vita.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa di L. 150.000.

CAPO IV - Fossi e canali privati - Distanze delle alberature - Tombinature

ART. 15 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opera di qualsiasi natura ed origini, questo a norma dell'art. 632 del Codice Penale. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque

L'attuazione del presente articolo non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente. Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, contestualmente con il verbale sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 2 dal ricevimento della comunicazione. Eventuali impedimenti dovuti a causa di forza maggiore dovranno essere opportunamente documentati. Trascorso inutilmente tale periodo verranno ulteriormente applicate le sanzioni di cui al comma successivo, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in danno.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di L. 1.000.000.

ART. 16 - Espurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno della proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere manutentati a cura e spese dei legittimi proprietari, siano essi privati o pubblici.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di L. 1.000.000.

ART. 17 - Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scolo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo in conformità a quanto disposto dal Codice Civile.

E' vietata la messa a dimora di alberi d'alto fusto negli incroci e nelle vicinanze di curve pericolose, compresi anche gli accessi delle strade private, in quanto pregiudicano la necessaria visibilità.

Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n. 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95 e all'art. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e all'art. 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523.

Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art.1 del R.D. 08.12.33 n. 1740, nonché al Nuovo Codice della Strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di L. 1.000.000.

ART. 18 - Lavorazione dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali, interpoderali e poderali di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

Le arature, le lavorazioni successive e le semine devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 200 cm, in base all'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione".

In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di L. 1.000.000.

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, il Comune farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

ART. 19 - Tombinature

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale con tubi avente il diametro adeguato al carico idraulico da sopportare ed esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml 8.

Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Per i canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio, parere che verrà trasmesso al competente Genio Civile per il nulla-osta idraulico.

ART. 20 - Prelievi di acque correnti e di acque sotterranee

Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta al Consorzio di Bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.

Eventuali prelievi di acque sotterranee devono essere sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

CAPO V - Malattie delle piante

ART. 21 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria - Lotta Obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

- E' fatto obbligo, ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni, ed a altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che

appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dall'Autorità Comunale su indicazioni dell'Osservatorio fitopatologico regionale;

- al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di Aprile;
- in caso di infestazioni di particolare gravità l'Autorità Comunale ha la facoltà di imporre un'Ordinanza di lotta obbligatoria a uno o più parassiti di piante ornamentali o coltivate.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di L. 100.000.

ART. 22 - Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola o igienico-sanitaria, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche velenose" o simile. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000.

Anche gli Enti pubblici sono tenuti all'osservanza di quanto al primo comma del presente articolo, dandone preavviso alla collettività tramite manifesti da affiggere in luoghi pubblici del territorio comunale.

CAPO VI - Malattie del bestiame

ART. 23 - Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate all'art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

ART. 24 - Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di L. 300.000.

ART. 25 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetto di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di L. 400.000.

ART. 26 - Igiene delle stalle e spargimento liquami

Il bestiamé deve essere tenuto pulito e in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di manutenzione e intonacate. E' vietato tenere il pollame nelle stalle.

Al fine di garantire un'idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il letame e il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta e con capacità utile complessiva non inferiore al volume prodotto dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti.

Il letame e il liquame dovranno essere asportati con mezzi adeguati, senza dispersione di colaticci od altro, e ferme restando le prescrizioni dell'art. 14.

I letami e i liquami potranno essere asportati in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro e con le modalità di seguito stabilite:

- I. lo spargimento di liquame su prati stabili dovrà avvenire:
- nel periodo estivo (dal 01 aprile al 30 settembre) solo ed esclusivamente dalle ore 24.00 alle ore 06.00;
 - nel periodo invernale (dal 01 ottobre al 31 marzo) dalle ore 18.00 alle ore 07.30;
- II. lo spargimento di liquame su terreni arativi dovrà avvenire:
- nel periodo dal 01 maggio al 14 settembre lo spargimento è possibile solo dalle ore 22.30 alle ore 07.00;
 - nel periodo dal 15 settembre al 30 aprile in qualsiasi orario se iniettato uniformemente nel terreno (es. con carro botte dotato di interratore) o interrato immediatamente con aratura successivamente alla distribuzione, ad esclusione della fascia oraria dalle ore 11.00 alle ore 14.30 nei giorni festivi e prefestivi;
- III. lo spargimento di letame su prati stabili dovrà avvenire:
- nel periodo estivo (dal 01 aprile al 30 settembre) solo ed esclusivamente dalle ore 24.00 alle ore 06.00;
 - nel periodo invernale (dal 01 ottobre al 31 marzo) con qualsiasi orario con esclusione della fascia oraria dalle ore 11.00 alle ore 14.30 nei giorni festivi e prefestivi;
- IV. lo spargimento di letame su terreni arativi dovrà avvenire:
- senza nessuna restrizione di calendario, con esclusione della fascia oraria dalle ore 11.00 alle ore 14.30 nei giorni festivi e prefestivi, se lo spargimento avviene con interrimento immediato;
- V. divieto di spargimento dei liquami zootecnici nel periodo 01.11 al 31.03 nei giorni di pioggia e per almeno un giorno dopo le precipitazioni;
- VI. divieto di spargimenti dei liquami nelle zone agricole, di rispetto fluviale e nelle aree di escavazione, come previsto dall'art. 3 – all. D – D.G.R. 3733/92, questo per impedire le infiltrazioni inquinanti nelle acque superficiali, fatto salvo il caso di ferti-irrigazione da effettuarsi durante il periodo estivo.
- Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di L. 1.000.000.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali, o comunque di uso pubblico, durante il trasporto di liquami, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

CAPO VII - Rispetto della sicurezza e della tranquillità altrui

ART. 27 - Attività primaria - Limitazioni

Quando si ritiene necessario per tutelare l'igiene, la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà in primo luogo di convocare le parti interessate per ricercare un'adeguata soluzione al problema, tenendo conto delle esigenze della popolazione e di quelle delle imprese agricole, e successivamente potrà imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

ART. 28 - Atti vietati sulle strade e sul terreno

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi e comunque dovrà essere rispettata la distanza minima di ml 100 da tutte le strade o luoghi pubblici ed effettuate in condizioni climatiche opportune al fine di assicurare sufficienti garanzie alla viabilità ed adeguate condizioni di benessere ambientale.

Qualora vengano accertate violazioni al comma precedente si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000.

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel DL. Lgt. 01 Settembre 1918 n. 1446, richiamato in vigore dall'art. 14 della legge 12 Febbraio 1952 n. 126, nonché secondo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.

Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali o vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia.

E' fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti: bottiglie, materiali di scarto o quant'altro.

Per chiunque getti carogne di animali nei canali, fossi o altri luoghi non consentiti, fatta salva ogni azione penale, è passibile di ammenda.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di L. 1.000.000.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene e il decoro della pubblica via.

CAPO VIII - Sanzioni

ART. 29 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con le sanzioni amministrative previste nei singoli articoli del regolamento.

Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3 Marzo 1934 n. 383 e successive modifiche ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma corrispondente all'oblazione contestualmente stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l'Amministrazione Comunale ha ammesso l'oblazione immediata e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 Novembre 1981 n. 689.

ART. 30 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 04 Febbraio 1915 n. 148, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 31 - Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della Legge n. 142/90 e del presente Regolamento, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti Generali e Speciali, è punito con la sanzione di L. 1.000.000.

ART. 32 - Sequestro e custodia di beni

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono usate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981 n. 689 e D.P.R. 22.07.1982 n. 571. Le cose sequestrate saranno depositate presso idonei locali dell'Amministrazione Comunale all'uopo destinati, o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Competente.

ART. 33 - Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge, e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o di una autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- I. per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- II. per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione, o ripristino, conseguenti al fatto inflazionare;
- III. per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni. Essa si protrarrà fino a quando non sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

ART. 34 - Risarcimento danni

Nel caso la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 37 a condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa o lo stato di fatto che la costituisce.

CAPO IX - Disposizioni transitorie

ART. 36 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore 30 giorni dopo la sua regolare esecutività ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con il Regolamento stesso.

L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, è aggiornata ogni 2 anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nei 2 anni precedenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BOSCO CLAUDIO

F.to D'AGOSTINO FRANCESCO

Protocollo n. 56851

Registro Pubblicazione n. 3507

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'albo Pretorio del comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, Addì 29/12/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D'AGOSTINO FRANCESCO

- CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' -

La presente deliberazione:

sottoposta a controllo su istanza di un quarto dei consiglieri (art. 127 comma 1 D.LGS. 267/2000)

decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto o dei chiarimenti richiesti (art. 134 comma 1° e 2° D.LGS. 267/2000) senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento.

a seguito di chiarimenti/elementi integrativi richiesti dal CO.RE.CO. con provv. prot. n. _____ del _____ forniti con deliberazione n. _____ del _____ controllate senza rilievi della seduta del _____ prot. n. _____ - art. 133 comma 2° D.LGS. 267/2000

non trasmessa al CO.RE.CO. e pubblicata per 10 gg. dal _____ al _____ (art. 134 comma 3° D.LGS. 267/2000)

è divenuta esecutiva il **3 FEB. 2001**

il **21 FEB. 2001**

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Francesco D'Agostino

F.to



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario Generale